



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 10 APR. 2020

prot. n. A001/2020/207099/1

Ordinanza

Ulteriore ordinanza contingibile-urgente concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

visto l'art. 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, nonché l'art. 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

visto l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

visto l'art. 9, comma 1, num. 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, concernente la disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento;

preso atto che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per la durata di sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla trasmissione di agenti virali;

preso atto che il 23 febbraio 2020 è stato emanato il decreto-legge n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno la facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

preso atto che, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono stati adottati i D.P.C.M. 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e, infine, il D.P.C.M. 1 aprile 2020;

visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica”* e, in particolare, l'art. 10, comma 4, in combinato disposto con il D.P.C.M. 9 marzo 2020;

dato atto che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il COVID-19 rappresenta una pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e, in particolare, il carattere particolarmente diffusivo a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e anche in quello trentino;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria) e, in particolare, l'art. 103, relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

vista l'ordinanza del 18 marzo 2020 (prot. n. 174305/1), recante *“Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale”* e, in particolare, il punto 1, che disciplina la sospensione, la proroga e il differimento dei termini, incombenze o scadenze relativamente a procedimenti amministrativi in essere o da avviare;

visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79);

visto il documento approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, recante *“Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19”*, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi volti a incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo, nonché a sospendere o riprogrammare regimi di autocontrollo in caso di difficoltà e prevedere slittamenti per le scadenze amministrative;

vista, inoltre, la circolare del 27 marzo 2020 del Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 22276 dd. 30 marzo 2020) che fornisce alcune indicazioni alle Regioni e Province autonome per gestire le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza legata al COVID-19;

visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l'art. 37 che in materia di termini dei procedimenti amministrativi ha prorogato alcuni termini previsti dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

viste le note di alcune Associazioni di categoria che segnalano diverse difficoltà riscontrate nella gestione dei rifiuti e nell'osservare alcune prescrizioni imposte dalle autorizzazioni ambientali, provvedimenti di valutazione ambientale o dalla legislazione di settore – tra cui quella relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo – a causa delle diverse forme di restrizione introdotte con i provvedimenti statali e provinciali adottati per fronteggiare la diffusione del COVID-19;

visto l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale *“ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il*

Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";

visto, inoltre, che ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini (...)"*;

visto l'art. 91 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (emanato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.), ai sensi del quale *"qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della Giunta provinciale, ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dal Presidente della Giunta provinciale, la Giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai comuni, ai loro consorzi, ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza"*;

preso atto, inoltre, che negli ultimi giorni sono pervenute alcune note da parte di Associazioni di categoria e di singoli enti, le quali hanno evidenziato forti criticità nella gestione dei rifiuti. Le criticità discendono dal fatto che, essendo state sospese tutte le attività non essenziali dai recenti provvedimenti governativi, la filiera della gestione dei rifiuti risulta bloccata e, pertanto, alcune imprese hanno difficoltà a rispettare sia i termini temporali massimi, sia i limiti di capacità di stoccaggio previsti dalla legge per le diverse forme di stoccaggio di rifiuti (deposito temporaneo, messa in riserva, deposito preliminare);

ritenuto che, nelle more dell'adozione di provvedimenti statali riguardanti l'intero territorio nazionale risulta necessario ricorrere temporaneamente – fino, quantomeno, a un congruo periodo successivo rispetto alla fine dell'emergenza epidemiologica in atto, ad oggi fissata al 31 luglio 2020, termine di validità della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 – a forme speciali di gestione dei rifiuti, derogando ai limiti temporali e di capacità massima di stoccaggio previsti per le diverse forme di stoccaggio dei rifiuti dalla normativa ambientale (deposito temporaneo, messa in riserva e deposito preliminare), al fine di consentire alle imprese il superamento del momento di criticità dovuto alle conseguenze sulla filiera dei rifiuti delle misure di prevenzione adottate per far fronte alla diffusione del COVID-19;

ritenuto che il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga ai limiti temporali e volumetrici previsti per le diverse forme di stoccaggio debba necessariamente essere vincolato al rispetto di tutte le condizioni di sicurezza – sia per l'ambiente e la salute pubblica, sia per i lavoratori –, nonché temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza sanitaria, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 luglio 2020 (data di cessazione dell'efficacia dello stato di emergenza nazionale dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), salvo proroghe della presente ordinanza previste dalla legge (art. 191, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

ritenuto che la deroga ai limiti temporali previsti per gli stoccaggi dei rifiuti possa essere applicata automaticamente a tutti gli impianti autorizzati alla messa in riserva o al deposito preliminare o che effettuino un deposito temporaneo di rifiuti, a prescindere dal fatto che siano o meno operativi: pertanto, ai fini del computo dei termini previsti per il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb), punto 2), D.Lgs. 152/2006), della messa in riserva o del deposito preliminare (artt. 183, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lett. g) D.Lgs. 36/2003) è escluso il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020;

considerato, invece, che la deroga concernente la capacità di stoccaggio di rifiuti degli impianti – annuale e istantanea – debba essere applicata ai soli impianti operativi, ovverosia a quelli la cui attività non è oggetto di sospensione (sia volontaria, sia *ex lege*) e debba essere prevista in coerenza con le indicazioni contenute nella richiamata circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2020, distinguendo tra il deposito temporaneo e le altre due forme di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare);

considerato, inoltre, che la deroga concernente la capacità di stoccaggio di rifiuti debba essere imprescindibilmente subordinata al rispetto da parte del gestore delle misure tecniche, gestionali e impiantistiche previste dalle normative in materia di prevenzione degli incendi. In particolare, le suddette misure antincendio del singolo impianto dovranno essere adeguate, commisurate e proporzionate in relazione all'incremento del quantitativo di rifiuti stoccato. Il superamento del quantitativo di rifiuti stoccati potrà avvenire in deroga agli obblighi procedurali formali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Si ritiene, inoltre, debbano essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, anche a fronte dell'incremento dello stoccaggio;

ritenuto, quindi, che in relazione al deposito temporaneo sia opportuno concedere ai gestori, in aggiunta alla deroga ai limiti temporali, la possibilità superare le soglie volumetriche fino ad un quantitativo massimo pari al doppio rispetto alle soglie previste dall'art. 183, comma 1, lett. bb), n. 2, D.Lgs. 152/2006 per il periodo dell'emergenza sanitaria, la cui cessazione, ad oggi, è fissata al 31 luglio 2020. La deroga in questione – che si ritiene debba operare in automatico, senza, quindi, necessità di comunicazione alle strutture provinciali e comunali competenti –, è strettamente subordinata, anche per i volumi eccedenti, al rispetto delle altre prescrizioni sul deposito temporaneo previste dal suddetto art. 183, comma 1, lett. bb), e dalla normativa statale e provinciale vigente, nonché al rispetto delle misure tecniche, gestionali e impiantistiche in materia di prevenzione antincendi;

ritenuto che in relazione alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) possa essere concessa la possibilità di superare i limiti di capacità massima (annuale e istantanea) fino al massimo al 50% della capacità autorizzata dell'impianto, previa trasmissione di apposita autodichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste in materia di stoccaggio di rifiuti da leggi, regolamenti o da atti amministrativi. Inoltre, si ritiene di disporre che il quantitativo di rifiuti stoccato in deroga ai sensi del presente provvedimento, non vada a incidere ai fini dell'eventuale computo del quantitativo annuo previsto dalle autorizzazioni;

ritenuto che le imprese che effettuano operazioni di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15) aventi la necessità di usufruire della deroga ai limiti massimi di capacità di stoccaggio – nei suindicati limiti quantitativi – possano procedere trasmettendo via posta elettronica certificata, e utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, apposita autodichiarazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Comune territorialmente competente, al Commissariato del Governo e ai Vigili del Fuoco, attestante:

- che, a fronte di un aumento fino al 50% della capacità massima di stoccaggio, le misure tecniche e gestionali antincendio dell'impianto siano in grado di assicurare il rispetto dei criteri generali e delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni in materia di elaborazioni dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- che all'interno dell'impianto vi siano spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

- che, in relazione all'aumento di capacità di rifiuti stoccati, la zona di stoccaggio sia provvista di bacini di contenimento correttamente dimensionati, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, nonché di ogni altra condizione prevista dalle norme tecniche di stoccaggio;
- che ai fini dello stoccaggio siano presenti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti, anche in relazione all'aumento della capacità di stoccaggio fino al 50%;
- che l'impianto sia provvisto di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il quantitativo maggiorato di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
- che siano adottati all'interno dell'impianto tutti gli accorgimenti necessari, anche in relazione all'aumento di capacità di stoccaggio, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

Con la medesima dichiarazione il gestore che intende beneficiare della deroga ai limiti di capacità di stoccaggio dovrà altresì dichiarare di essere consapevole del termine di sessanta giorni dalla data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – per rientrare nelle soglie previste dalla legge o dai provvedimenti amministrativi per le diverse forme di stoccaggio di rifiuti (messa in riserva, deposito preliminare);

preso atto, quindi che non possa che rimanere fermo in capo a tutti i gestori il dovere di osservanza di tutte le altre prescrizioni concernenti lo stoccaggio dei rifiuti, nonché il dovere di garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente, attuando ogni accorgimento necessario e, in particolare, garantendo:

- a fronte di un aumento fino al 50% della capacità massima di stoccaggio, che le misure tecniche e gestionali antincendio dell'impianto siano in grado di assicurare il rispetto dei criteri generali e delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni in materia di elaborazioni dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto, in relazione all'aumento del 50% della capacità di stoccaggio, delle norme tecniche di stoccaggio, tra cui i bacini di contenimento correttamente dimensionati, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza – sempre in relazione all'aumento del 50% della capacità di stoccaggio – di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, anche in relazione all'aumento del 50% della capacità di stoccaggio dell'impianto;

ritenuto, inoltre, di dover concedere a tutti i gestori che abbiano beneficiato delle suddette deroghe rispetto ai limiti di capacità di stoccaggio un termine massimo di sessanta giorni dalla data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – per rientrare nelle soglie previste dalla legge o dai provvedimenti amministrativi per le diverse forme di stoccaggio di rifiuti (deposito temporaneo, messa in riserva, deposito preliminare);

considerato che, a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti statali e provinciali per contenere la diffusione del Covid-19 risulta difficile per i produttori rispettare i termini previsti per le attività di scavo, trasporto, deposito e utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

ritenuto, quindi, che per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ad oggi la data fissata è il 31 luglio 2020) sia opportuno concedere la

sospensione dei termini previsti dai piani di utilizzo e dalle dichiarazioni di utilizzo (rispettivamente artt. 9 e 21 del D.P.R. 120/2017) già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art. 5 del D.P.R. 120/2017, laddove i produttori siano impossibilitati a proseguire le attività:

ritenuto che coloro che intendano avvalersi della suddetta sospensione, in quanto impossibilitati a proseguire le attività, debbano comunicare il periodo di sospensione una volta riprese le attività di scavo, trasporto e utilizzo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni competenti. In questi casi i termini – tra cui anche il termine entro cui dev'essere presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo ex art. 7 del D.P.R. 120/2017 – s'intendono prolungati per un periodo corrispondente alla durata della sospensione;

rilevato, altresì, che le misure adottate dal Governo e dalla Provincia per fare fronte all'emergenza da COVID-19, disponendo limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale – interno ed esterno alle imprese – e sui rapporti con clienti e fornitori;

preso atto che la situazione straordinaria in cui versano le imprese del territorio provinciale la cui attività non è stata oggetto di sospensione da parte dei provvedimenti governativi comporta notevoli difficoltà nel rispettare le scadenze degli adempimenti imposti dalle autorizzazioni ambientali o dai provvedimenti in materia di valutazione ambientale, nonché dalla legislazione statale e provinciale di settore: ciò, anche alla luce del fatto che a causa delle chiusure o delle limitazioni alla mobilità risulta spesso impossibile cooperare con professionisti esterni alle imprese, al fine dello svolgimento delle operazioni necessarie per ottemperare alle suddette prescrizioni;

considerato che, se da un lato con i provvedimenti statali e provinciali recentemente adottati – in particolare il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e l'ordinanza del Presidente del 18 marzo 2020 – sono state stabilite alcune forme di sospensione, proroga o differimento dei termini dei procedimenti amministrativi, nonché delle scadenze connesse a procedimenti amministrativi pendenti, dall'altro lato non sono stati adottati – allo stato attuale – disposizioni volte a sospendere, prorogare o differire gli adempimenti previsti dalle autorizzazioni ambientali (nelle loro diverse forme, anche implicite come nel caso del D.P.R. 120/2017), dai provvedimenti in materia di valutazione di impatti ambientali e da altri titoli abilitativi ambientali;

ritenuto, quindi, che per i suesposti motivi si rende necessario procedere alla sospensione, ovvero al differimento, di tutti gli adempimenti o le raccomandazioni previsti dalle autorizzazioni o dai provvedimenti ricadenti nel periodo previsto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, data di cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020: ciò, concedendo altresì un congruo lasso di tempo successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria entro cui ottemperare agli adempimenti in questione;

considerato tuttavia, che con specifico riguardo agli autonomi controlli stabiliti dalle autorizzazioni ambientali è importante che ne sia garantita il più possibile l'esecuzione, anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria, al fine di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione;

ritenuto, quindi, che in relazione agli autonomi controlli occorre stabilire quanto segue:

- il gestore che si trovi nell'impossibilità di effettuarli nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e la data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – è tenuto a darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Comune territorialmente competente; a decorrere dall'adozione della presente ordinanza tale comunicazione dev'essere resa in via preventiva. L'impossibilità può dipendere sia dalla chiusura dell'attività d'impresa – obbligatoria o volontaria – sia dalla mancata possibilità di avvalersi per l'effettuazione degli autocontrolli di soggetti esterni (ad esempio laboratori o professionisti), a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti statali, provinciali o comunali;

- fatto salvo l'onere di comunicazione – così come sopra disciplinato -, dev'essere altresì previsto che qualora, in base alla frequenza autorizzata, l'effettuazione degli autonomi controlli ricada all'interno del periodo di emergenza sanitaria – la cui scadenza, ad oggi, è fissata al 31 luglio 2020, la frequenza è sospesa, fino al termine della situazione di impossibilità (ad esempio il riavvio dell'impianto) o, al più tardi, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria (31 luglio 2020);
- al suddetto fine, il gestore che si ritrovi nella possibilità di riprendere le attività ed effettuare gli autonomi controlli prima della cessazione dell'emergenza sanitaria (ad oggi, il 31 luglio 2020), dovrà darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al comune territorialmente competente, indicando altresì la data in cui riprenderanno gli autonomi controlli;
- in ogni caso, la frequenza degli autonomi controlli riprenderà a tutti gli effetti dal giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 luglio 2020;
- gli autonomi controlli il cui termine di effettuazione ricade al di fuori del periodo dell'emergenza sanitaria (ad oggi intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020) o la cui frequenza prescritta sia maggiore rispetto alla richiamata durata dell'emergenza, dovranno essere effettuati con le frequenze e le modalità stabilite, che non sono oggetto di alcuna deroga;
- qualora la frequenza di effettuazione degli autonomi controlli sia superiore al periodo dell'emergenza sanitaria e la relativa scadenza ricada all'interno del suddetto periodo di emergenza sanitaria, l'autonomo controllo deve essere effettuato nei sessanta giorni successivi alla cessazione dell'emergenza;

ritenuto che per quanto concerne la messa in esercizio degli impianti debba essere fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, qualora la messa in esercizio sia stata già comunicata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ma non sia stato possibile effettuare la messa in esercizio a causa della sospensione dell'attività dovuta ai provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il termine di quindici giorni deve ritenersi sospeso e tornerà nuovamente a decorrere, per la parte residuale, una volta cessata l'efficacia dell'emergenza sanitaria (data fissata, ad oggi, al 31 luglio 2020). In questi casi all'atto del riavvio dell'attività produttiva deve essere comunicata la nuova data di messa in esercizio e di effettuazione dei primi autonomi controlli;

dato atto, tuttavia, che non possono essere in nessun caso oggetto di proroga o di differimento gli adempimenti previsti da leggi, regolamenti, provvedimenti o atti amministrativi relativi a situazioni di immediato pericolo, reale o potenziale, per l'ambiente o la salute pubblica (come, a titolo meramente esemplificativo, le comunicazioni concernenti incidenti, imprevisti, guasti ai sistemi di abbattimento o fuori limite) e che restano impregiudicati gli obblighi del gestore di mantenere sempre in efficienza i presidi ambientali degli impianti, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento delle emissioni di ogni genere;

ritenuto che, in ogni caso, laddove si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito rimane fermo – a prescindere dall'operatività dell'impianto – l'obbligo di attivazione della procedura prevista dal titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché di osservanza degli adempimenti connessi o conseguenti;

ritenuto, parimenti, che dev'essere fatto salvo il dovere, in capo a qualsiasi gestore e a prescindere dalla sospensione o meno dell'attività, di mantenere in perfetta efficienza i presidi ambientali dei singoli impianti, con particolare riguardo a quelli posti a presidio dei punti di emissione, nonché di adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la massima tutela ambientale e, per i soli impianti in esercizio, l'obbligo di mantenere attivi ed in funzione i sistemi di controllo interni delle emissioni e/o dei sistemi di abbattimento prescritti dalla legge o dall'autorizzazione (come il SME);

considerato che, al fine di sgravare le imprese di ogni incombenza rinviabile, si ritiene altresì opportuno disporre il differimento del termine del 30 aprile 2020 – stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350 – per il versamento dei diritti di iscrizione al registro

delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria, ad oggi fissata dal D.P.C.M. 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020;

visto il parere dell'Istituto superiore di Sanità prot. n. AOO-ISS 8293 di data 12 marzo 2020, che fornisce le prime raccomandazioni sulla gestione dei rifiuti urbani nel periodo di emergenza da COVID-19 per quanto riguarda la gestione degli stessi da parte dei soggetti risultati positivi al tampone Covid-19 oppure sottoposti a quarantena obbligatoria;

visto il "Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020" predisposto dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti di data 31 marzo 2020, che fornisce più dettagliate raccomandazioni sulla gestione dei rifiuti urbani nel periodo di emergenza da COVID-19 da parte dei soggetti risultati positivi al tampone Covid-19 oppure sottoposti a quarantena obbligatoria;

visto la circolare dell'ISPRA del 18 marzo 2020, approvata in medesima data con deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale di Prevenzione dell'ambiente, recante "*indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza Covid-19 e sue evoluzioni*";

vista la già citata circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 30.03.2020" recante "*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni*", che fornisce indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani e per il loro smaltimento finale;

rilevato, inoltre, che in relazione ai termini dei procedimenti amministrativi ambientali, nonché per quanto concerne i procedimenti sanzionatori amministrativi, sono intervenuti il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e l'ordinanza del Presidente del 18 marzo 2020;

considerato che sono emerse notevoli difficoltà da parte dei soggetti che operano nel settore ambientale a comprendere se e quali termini dei procedimenti amministrativi in materia ambientale siano oggetto di sospensione e/o di proroga e/o di differimento;

ritenuto, quindi, che alla luce delle suesposte difficoltà appare necessario effettuare una ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi in materia ambientale, compresi quelli sanzionatori e comprese le incombenze in materia di rifiuti, per fornire agli operatori e a qualsiasi soggetto interessato le opportune indicazioni ed evidenziare gli effetti che i richiamati provvedimenti statali e provinciali hanno determinato sui termini procedurali;

preso atto che i provvedimenti richiamati in premessa e adottati a vario livello per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 impongono un prolungato distanziamento sociale tra la popolazione;

considerato che, in base ai suddetti provvedimenti, il coinvolgimento della cittadinanza nelle forme dell'assemblea pubblica o di altre forme partecipative che implicino l'assemblamento di più persone previste dalle normative provinciali, con particolare riferimento alla valutazione di impatto ambientale e ai lavori pubblici, risulta difficilmente praticabile;

preso atto che nonostante le importanti misure di distanziamento sociale imposte per limitare la diffusione dell'epidemia è, in ogni caso, necessario adottare misure volte a garantire la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi nei quali è previsto il coinvolgimento fisico della cittadinanza, assicurando, al contempo, sia le esigenze di salute pubblica, sia la

partecipazione dei cittadini – previsto nelle richiamate normative di settore – nelle decisioni dell'amministrazione;

ritenuto, dunque, che risulta necessario garantire lo svolgimento delle assemblee pubbliche o di altre forme partecipative che implicino l'assembramento di più persone – previste, in particolare, dalla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di lavori pubblici –, ricorrendo temporaneamente a forme di coinvolgimento della cittadinanza tramite strumenti telematici o piattaforme digitali che assicurino il coinvolgimento della popolazione interessata;

ritenuto, inoltre, che sia opportuno prevedere che il ricorso ad assemblee pubbliche tramite strumenti telematici o piattaforme digitali debba prudenzialmente durare per l'intero periodo di efficacia della presente ordinanza, ovverosia sei mesi dalla data della sua adozione, salva sempre la possibilità di proroga ai sensi di legge e laddove ne ricorressero le condizioni necessità;

visto, il parere del Settore Tecnico per la tutela dell'ambiente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 9 aprile 2020 (prot. n. 205590);

visto il parere dell'Agenzia per la depurazione di data 10 aprile 2020 (prot. n. 205984);

visto il parere del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 9 aprile 2020 (prot. n. 205570);

visto il parere del Servizio Antincendi e protezione civile di data 10 aprile 2020 (prot. n. 205769), le cui osservazioni sono state recepite nel testo della presente ordinanza.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI

1.1. Deposito temporaneo

Ai fini del computo dei termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb), n. 2), del D.Lgs. 152/2006 non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. In ogni caso, restano ferme tutte le altre condizioni previste dal medesimo art. 183, comma 1, lett. bb), nonché di tutte le altre prescrizioni previste da leggi, regolamenti, provvedimenti o atti amministrativi per lo stoccaggio dei rifiuti.

Per le sole imprese la cui attività non risulti sospesa – volontariamente o per legge – è possibile superare le soglie volumetriche, fino ad un quantitativo massimo pari al doppio rispetto alle soglie previste dall'art. 183, comma 1, lett. bb), n. 2), del D.Lgs. 152/2006 per il periodo dell'emergenza sanitaria la cui cessazione, ad oggi, è fissata al 31 luglio 2020. La deroga alle soglie massime volumetriche per il deposito temporaneo opera in automatico, senza necessità di comunicazione alle strutture provinciali e comunali competenti, ma è subordinata al rispetto, anche per i volumi eccedenti, al rispetto delle prescrizioni sul deposito temporaneo previste dal medesimo art. 183, comma 1, lett. bb), e dalla normativa statale e provinciale vigente, nonché al rispetto delle misure tecniche, gestionali e impiantistiche in materia di prevenzione antincendi.

1.2. Operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15)

Ai fini del computo dei termini massimi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 36/2003 per le attività di messa in riserva e di deposito preliminare (art. 183, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 152/2006), non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Resta ferma l'osservanza di tutte le altre prescrizioni previste da leggi, regolamenti, provvedimenti o atti amministrativi.

Per le sole imprese la cui attività non risulti sospesa – volontariamente o per legge – è possibile superare le soglie massime di capacità di stoccaggio autorizzate o previste dalla legge, nel limite del 50% della capacità massima di stoccaggio dell'impianto, trasmettendo via pec, e utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, apposita autodichiarazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Comune territorialmente competente, al Commissariato del Governo e ai Vigili del Fuoco, attestante:

- che, a fronte di un aumento fino al 50% della capacità massima di stoccaggio, le misure tecniche e gestionali antincendio dell'impianto siano in grado di assicurare il rispetto dei criteri generali e delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni in materia di elaborazioni dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- che all'interno dell'impianto vi siano spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- che, in relazione all'aumento di capacità di rifiuti stoccati, la zona di stoccaggio sia provvista di bacini di contenimento correttamente dimensionati, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, nonché di ogni altra condizione prevista dalle norme tecniche di stoccaggio;
- che ai fini dello stoccaggio siano presenti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti, anche in relazione all'aumento della capacità di stoccaggio fino al 50%;
- che l'impianto sia provvisto di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il quantitativo maggiorato di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
- che siano adottati all'interno dell'impianto tutti gli accorgimenti necessari, anche in relazione all'aumento di capacità di stoccaggio, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

Con la medesima dichiarazione il gestore che intende beneficiare della deroga ai limiti di capacità di stoccaggio dovrà altresì dichiarare di essere consapevole del termine di sessanta giorni dalla data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – per rientrare nelle soglie previste dalla legge o dai provvedimenti amministrativi per le diverse forme di stoccaggio di rifiuti (messa in riserva, deposito preliminare);

1.3. Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio

I gestori che hanno beneficiato delle suddette deroghe ai limiti di capacità di stoccaggio hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dalla cessazione dell'emergenza sanitaria (ad oggi fissata al 31 luglio 2020) per rientrare nelle soglie previste dalla legge o dai provvedimenti amministrativi per le diverse forme di stoccaggio dei rifiuti (deposito temporaneo, messa in riserva, deposito preliminare).

La deroga concernente la capacità di stoccaggio di rifiuti dev'essere imprescindibilmente subordinata al rispetto da parte del gestore delle misure tecniche, gestionali e impiantistiche previste dalle normative in materia di prevenzione degli incendi. In particolare, le suddette misure antincendio del singolo impianto dovranno essere adeguate, commisurate e proporzionate in relazione all'incremento del quantitativo di rifiuti stoccati. Il superamento del quantitativo di rifiuti stoccati può avvenire in deroga agli obblighi procedurali formali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Devono, inoltre, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche a fronte dell'incremento dello stoccaggio.

Il quantitativo di rifiuti stoccati in deroga ai sensi del presente provvedimento non incide ai fini dell'eventuale computo del quantitativo annuo previsto dalle autorizzazioni.

In ogni caso il gestore ha il dovere di garantire sempre e costantemente un elevato grado di tutela dell'ambiente, attuando ogni accorgimento risulti necessario.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Le prescrizioni o le raccomandazioni dell'autorizzazione ambientale a cui non è possibile ottemperare nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 possono essere adempiute successivamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – nel rispetto dei termini originariamente prescritti al netto del periodo di sospensione o, comunque, entro sessanta giorni dal 31 luglio 2020, senza necessità di comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il mancato rispetto della scadenza.

2.1. Autonomi controlli e messa in esercizio impianti

In relazione agli autonomi controlli il gestore che non sia nella possibilità di effettuarli nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e la data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – è tenuto a darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Comune territorialmente competente; a decorrere dall'adozione della presente ordinanza tale comunicazione dev'essere resa in via preventiva. L'impossibilità può dipendere sia dalla chiusura dell'attività d'impresa – obbligatoria o volontaria – sia dalla mancata possibilità di avvalersi per l'effettuazione degli autocontrolli di soggetti esterni (ad esempio laboratori o professionisti), a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti statali, provinciali o comunali.

Fatto salvo l'onere di comunicazione – così come sopra disciplinato –, qualora in base alla frequenza autorizzata l'effettuazione degli autonomi controlli ricada all'interno del periodo di emergenza sanitaria – la cui scadenza, ad oggi, è fissata al 31 luglio 2020 –, la frequenza è sospesa fino al termine della situazione di impossibilità (ad esempio il riavvio dell'impianto) o, al più tardi, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria (31 luglio 2020).

A tal fine, il gestore che si ritrova nella possibilità di riprendere le attività ed effettuare gli autonomi controlli prima della cessazione dell'emergenza sanitaria (ad oggi, il 31 luglio 2020), dovrà darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al comune territorialmente competente, indicando altresì la data in cui riprenderanno gli autonomi controlli.

In ogni caso, la frequenza degli autonomi controlli riprenderà a tutti gli effetti dal giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 luglio 2020.

Gli autonomi controlli il cui termine di effettuazione ricada al di fuori del periodo dell'emergenza sanitaria (ad oggi intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020) o la cui frequenza prescritta sia maggiore rispetto alla richiamata durata dell'emergenza, dovranno essere effettuati con le frequenze e le modalità stabilite, che non sono oggetto di alcuna deroga.

Infine, qualora la frequenza di effettuazione degli autonomi controlli sia superiore al periodo dell'emergenza sanitaria e la relativa scadenza ricada all'interno del suddetto periodo di emergenza sanitaria, l'autonomo controllo deve essere effettuato nei sessanta giorni successivi alla cessazione dell'emergenza.

Per quanto concerne la messa in esercizio degli impianti è fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, se la messa in esercizio è già stata comunicata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ma non è stato possibile effettuare la messa in esercizio a causa della sospensione dell'attività dovuta ai provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il termine di quindici giorni deve ritenersi sospeso e tornerà nuovamente a decorrere, per la parte residuale, una volta cessata l'efficacia dell'emergenza sanitaria (data fissata, ad oggi, al 31 luglio 2020). In questi casi all'atto del riavvio dell'attività produttiva deve essere comunicata la nuova data di messa in esercizio e di effettuazione dei primi autonomi controlli.

2.2 Provvedimenti di valutazione di impatto ambientale

Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale a cui non è possibile ottemperare nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 possono essere adempiute successivamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – nel rispetto dei termini originariamente prescritti al netto del periodo di sospensione o comunque entro sessanta giorni dal 31 luglio 2020, senza necessità di comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il mancato rispetto della scadenza.

2.3 Prescrizioni generali in materia di adempimenti ambientali

Resta, in ogni caso, fermo il rispetto delle prescrizioni che leggi, regolamenti o atti amministrativi ricollegano a situazioni di pericolo, reale o potenziale, per l'ambiente o la salute umana, come, a titolo di mero esempio, gli obblighi informativi relativamente a incidenti, imprevisti, guasti ai sistemi di abbattimento delle emissioni o mancato rispetto dei valori limite di emissione.

Resta altresì fermo l'obbligo di attivazione della procedura prevista dal titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché di osservanza degli adempimenti connessi o conseguenti, nel caso in cui si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

È fatto salvo il dovere in capo a tutti i gestori, a prescindere dalla sospensione o meno dell'attività, di mantenere in perfetta efficienza i presidi ambientali dei singoli impianti, con particolare riguardo a quelli posti a presidio dei punti di emissione, nonché di adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la massima tutela ambientale

Per i soli impianti in esercizio, il gestore ha l'obbligo di mantenere attivi ed in funzione i sistemi di controllo interni delle emissioni e/o dei sistemi di abbattimento prescritti dalla legge o dall'autorizzazione (come il SME).

3. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ad oggi la data fissata è il 31 luglio 2020) è possibile sospendere i termini previsti dai piani di utilizzo e dalle dichiarazioni di utilizzo (rispettivamente artt. 9 e 21 del D.P.R. 120/2017) già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art. 5.

I produttori che intendono avvalersi della suddetta sospensione, in quanto impossibilitati a proseguire le attività, dovranno comunicare il periodo di sospensione una volta riprese le attività di scavo, trasporto e utilizzo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai Comuni competenti. In questi casi i termini – tra cui anche il termine entro cui dev'essere presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo ex art. 7 del D.P.R. 120/2017 – s'intendono prolungati per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

4. REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI IN FORMA SEMPLIFICATA

Il termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, per il versamento dei diritti di iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 è differito al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria fissata dal D.P.C.M. 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI

5.1 Disposizioni per i Cittadini

I nuclei familiari ove siano presenti una o più persone risultate positive al tampone Covid-19 oppure sottoposte a quarantena obbligatoria applicano le seguenti procedure, limitatamente al periodo di infezione e/o di quarantena:

- a) i rifiuti urbani prodotti presso la propria abitazione non devono essere differenziati; è necessario contattare il proprio gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per conoscere le procedure attive sul proprio territorio;
- b) per la raccolta dei rifiuti è necessario utilizzare 2 o più sacchetti, posizionati uno dentro l'altro, in cui vanno riposti tutti i rifiuti;
- c) i sacchetti devono essere chiusi con cura, indossando guanti monouso, utilizzando i lacci di chiusura o nastro adesivo ed evitando di schiacciarli;
- d) al termine di tale operazione è necessario lavarsi le mani con cura;
- e) gli animali da compagnia non devono entrare in contatto con i rifiuti indifferenziati

5.2 Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

- a) Presso la discarica per rifiuti urbani in loc. Ischia Podetti di Trento dovrà essere attivata la sanificazione dei piazzali mediante soluzione acquosa di ipoclorito di sodio. Lo stoccaggio dell'ipoclorito dovrà avvenire con modalità adeguate alla tutela dell'ambiente e il monitoraggio della falda dovrà essere intensificato durante tutto il periodo di sanificazione. La sanificazione dei piazzali dovrà avvenire in coerenza con la richiamata circolare di ISPRA del 18 marzo 2020 – approvata in medesima data con deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale di Prevenzione dell'ambiente – recante *“indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza Covid-19 e sue evoluzioni”*;
- b) i rifiuti indifferenziati prodotti presso le abitazioni con le modalità di cui al punto 5.1, verranno caricati sui mezzi della raccolta della frazione “secco residuo” che sono dotati di vasche stagne e conferiti allo smaltimento in discarica o all'incenerimento; tale modalità di raccolta assicura il raggiungimento dell'obiettivo, dettato dalla circolare ministeriale, della massima garanzia di contenimento dei rifiuti, senza dispersione nell'ambiente;
- c) i rifiuti urbani conferiti in discarica ad Ischia Podetti saranno trasportati esclusivamente con *containers* scarrabili chiusi, in modo da consentire la loro collocazione in zone definite della discarica, senza alcuna manipolazione da parte degli operatori;
- d) si provvederà alla ricopertura dei rifiuti conferiti, con un adeguato strato di materiale protettivo; tale operazione verrà effettuata anche più volte durante l'arco della giornata, in modo da evitare ogni forma di dispersione.

Ferme restando le suesposte disposizioni per i soggetti in quarantena/positivi e fatte salve ulteriori disposizioni che provenissero dalle competenti autorità sanitarie, qualora le attività produttive, commerciali e di servizi pubblici e privati abbiano la necessità di smaltire rifiuti costituiti da guanti e mascherine utilizzati all'interno dei loro locali, questi devono essere raccolti assieme al rifiuto indifferenziato. Tali rifiuti devono essere opportunamente confezionati e sigillati con almeno doppio sacchetto, conformemente alle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (rapporto ISS Covid-19 n. 3/2020), e avviati allo smaltimento in discarica o mediante termodistruzione tramite il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti territorialmente competente.

Queste procedure restano in vigore fino al giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria ad oggi fissata al 31 luglio 2020.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implicino l'assembramento di più persone previste dalle normative provinciali, con particolare riferimento alla valutazione di impatto ambientale e ai lavori pubblici, si svolgono ricorrendo a forme di coinvolgimento della cittadinanza tramite strumenti telematici o piattaforme digitali che assicurino, comunque, il coinvolgimento della popolazione interessata.

Il ricorso a strumenti telematici o a piattaforme digitali per lo svolgimento delle assemblee pubbliche o delle altre forme partecipative che implicino l'assembramento di più persone si applica per l'intero periodo di efficacia della presente ordinanza, ovverosia sei mesi dalla sua adozione, salva sempre la possibilità di proroga ai sensi di legge o laddove ne ricorressero le condizioni di necessità.

7. INDICAZIONI OPERATIVE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE

Si provvede, con separato allegato – parte integrante della presente ordinanza – alla ricognizione degli effetti sui procedimenti amministrativi in materia ambientale dei provvedimenti statali e provinciali adottati per far fronte all'emergenza COVID-19.

8. EFFICACIA DELL'ORDINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza contingibile-urgente ha efficacia per sei mesi dal giorno della sua adozione. È fatta salva, anche a prescindere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, la possibilità di prorogarne l'efficacia laddove ricorressero ancora le esigenze di cui all'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto non disciplinato da questa ordinanza, si applicano le disposizioni dei decreti e dei provvedimenti richiamati in premessa, tra cui, in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia ambientale al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione, al Commissariato del Governo, alla Questura di Trento, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Trento e di Rovereto e ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, tutti i Comuni del Trentino, le Associazioni di categoria, le Associazioni di volontariato convenzionate.

- dott. Maurizio Fugatti -


Allegato I: Ricognizione degli effetti sui procedimenti amministrativi in materia ambientale dei provvedimenti statali e provinciali adottati per far fronte all'emergenza COVID-19;

Allegato II: Modello di autodichiarazione per il superamento delle soglie di capacità massima previste per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15).



ALLEGATO I

Ricognizione degli effetti sui procedimenti amministrativi in materia ambientale dei provvedimenti statali e provinciali adottati per far fronte all'emergenza COVID-19

1. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- sospensione dei termini di durata massima del procedimento amministrativo dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, che, attualmente e salvo l'adozione di nuovi decreti, coincide con il 3 maggio 2020 (ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020);
- sospensione di termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali ed esecutivi di procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art. 103, D.L. 18/2020 e art. 37 del D.L. 23/2020);
- proroga dei termini previsti per la presentazione di documentazione connessa ai procedimenti in corso (laddove il procedimento sia in corso alla data del 18 marzo 2020), per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, che, attualmente e salvo l'adozione di nuovi decreti, coincide con il 3 maggio 2020 (ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020);
- la presente ordinanza non impedisce, in ogni caso, all'amministrazione competente di definire i provvedimenti di competenza anche durante il periodo di sospensione o di proroga, nel rispetto delle garanzie poste a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- proroga di validità fino al 15 giugno 2020 delle autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (art. 103, D.L. 18/2020);
- le prescrizioni o le raccomandazioni dell'autorizzazione ambientale a cui non è possibile dare ottemperanza nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 possono essere adempiute successivamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – nel rispetto dei termini originariamente prescritti al netto del periodo di sospensione o comunque entro sessanta giorni dal 31 luglio 2020, senza necessità di comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il mancato rispetto della scadenza;
- in relazione agli autonomi controlli il gestore che non sia nella possibilità di effettuarli nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e la data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – è tenuto a darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al comune territorialmente competente; a decorrere dall'adozione della presente ordinanza tale comunicazione dev'essere resa in via preventiva. L'impossibilità può dipendere sia dalla chiusura dell'attività d'impresa – obbligatoria o volontaria – sia dalla mancata possibilità di avvalersi per l'effettuazione degli autocontrolli di soggetti esterni (ad esempio laboratori o professionisti), a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti statali, provinciali o comunali.

Fatto salvo l'onere di comunicazione – così come sopra disciplinato –, qualora in base alla frequenza autorizzata l'effettuazione degli autonomi controlli ricada all'interno del periodo di emergenza sanitaria – la cui scadenza, ad oggi, è fissata al 31 luglio 2020, la frequenza è sospesa, fino al termine della situazione di impossibilità (ad esempio il riavvio dell'impianto) o, al più tardi, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria (31 luglio 2020).

A tal fine, il gestore che si ritrova nella possibilità di riprendere le attività ed effettuare gli autonomi controlli prima della cessazione dell'emergenza sanitaria (ad oggi, il 31 luglio 2020), dovrà darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al comune territorialmente competente, indicando altresì la data in cui riprenderanno gli autonomi controlli.

In ogni caso, la frequenza degli autonomi controlli riprenderà a tutti gli effetti dal giorno successivo alla cessazione dell'emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 luglio 2020.

Gli autonomi controlli il cui termine di effettuazione ricada al di fuori del periodo dell'emergenza sanitaria (ad oggi intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020) o la cui frequenza prescritta sia maggiore rispetto alla richiamata durata dell'emergenza, dovranno essere effettuati con le frequenze e le modalità stabilite, che non sono oggetto di alcuna deroga.

Infine, qualora la frequenza di effettuazione degli autonomi controlli sia superiore al periodo dell'emergenza sanitaria e la relativa scadenza ricada all'interno del suddetto periodo di emergenza sanitaria, l'autonomo controllo deve essere effettuato nei sessanta giorni successivi alla cessazione dell'emergenza;

- per quanto concerne la messa in esercizio degli impianti è fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, se la messa in esercizio è stata comunicata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ma non è stato possibile effettuare la messa in esercizio a causa della sospensione dell'attività dovuta ai provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il termine di quindici giorni il termine di quindici giorni deve ritenersi sospeso e tornerà nuovamente a decorrere, per la parte residuale, una volta cessata l'efficacia dell'emergenza sanitaria (data fissata, ad oggi, al 31 luglio 2020). In questi casi all'atto del riavvio dell'attività produttiva deve essere comunicata la nuova data di messa in esercizio e di effettuazione dei primi autonomi controlli;
- resta, in ogni caso, fermo il rispetto delle prescrizioni che leggi, regolamenti o atti amministrativi ricollegano a situazioni di pericolo, reale o potenziale, per l'ambiente o la salute umana, come, a titolo di mero esempio, gli obblighi informativi relativamente a incidenti, imprevisti, guasti ai sistemi di abbattimento delle emissioni o mancato rispetto dei valori limite di emissione.

2. VALUTAZIONI AMBIENTALI (VIA, provvedimento autorizzatorio unico provinciale e verifica di assoggettabilità, consultazione preliminare e quesito)

- sospensione dei termini di durata massima del procedimento amministrativo dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, che, attualmente e salvo l'adozione di nuovi decreti, coincide con il 3 maggio 2020 (ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020);
- sospensione di termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali ed esecutivi di procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art. 103, D.L. 18/2020 e art. 37 del D.L. 23/2020);
- proroga dei termini previsti per la presentazione di documentazione connessa ai procedimenti in corso (laddove il procedimento sia in corso alla data del 18 marzo 2020), per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, che, attualmente e salvo l'adozione di nuovi decreti, coincide con il 3 maggio 2020 (ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020);

- la presente ordinanza non impedisce, in ogni caso, all'amministrazione competente di definire i provvedimenti di competenza anche durante il periodo di sospensione o di proroga, nel rispetto delle garanzie poste a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- proroga di validità fino al 15 giugno 2020 dei provvedimenti di valutazione ambientale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (art. 103 D.L. 18/2020);
- le prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale a cui non è possibile ottemperare nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 possono essere adempiute successivamente alla cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – nel rispetto dei termini originariamente prescritti al netto del periodo di sospensione o comunque entro sessanta giorni dal 31 luglio 2020 senza necessità di comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente il mancato rispetto della scadenza.

3. PROCEDURE DI BONIFICA

- sospensione dei termini di durata massima del procedimento amministrativo dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, che, attualmente e salvo l'adozione di nuovi decreti, coincide con il 3 maggio 2020 (ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020);
- sospensione di termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali ed esecutivi di procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (art. 103, D.L. 18/2020 e art. 37 del D.L. 23/2020);
- proroga dei termini previsti per la presentazione di documentazione connessa ai procedimenti in corso (laddove il procedimento sia in corso alla data del 18 marzo 2020) per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, che, attualmente e salvo l'adozione di nuovi decreti, coincide con il 3 maggio 2020 (ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020);
- proroga di validità fino al 15 giugno 2020 dei titoli (autorizzazioni, approvazioni, o qualsiasi atto di assenso) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (art. 103 D.L. 18/2020);
- devono, in ogni caso, essere mantenuti in piena efficienza i presidi volti a limitare o bloccare la diffusione delle contaminazioni (come, a mero titolo esemplificativo, le barriere idrauliche);
- non sono oggetto di deroga gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 242, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza necessarie per contrastare e limitare la diffusione della contaminazione;
- la presente ordinanza non impedisce, in ogni caso, all'amministrazione competente di definire i provvedimenti di competenza anche durante il periodo di sospensione o di proroga, nel rispetto delle garanzie poste a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento.

4. TERRE E ROCCE DA SCAVO (D.P.R. 120/2017)

Per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ad oggi la data fissata è il 31 luglio 2020) è possibile sospendere i termini previsti dai piani di

utilizzo e dalle dichiarazioni di utilizzo (rispettivamente artt. 9 e 21 del D.P.R. 120/2017) già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art. 5.

I produttori che intendono avvalersi della suddetta sospensione, in quanto impossibilitati a proseguire le attività, dovranno comunicare il periodo di sospensione una volta riprese le attività di scavo, trasporto e utilizzo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai Comuni competenti. In questi casi i termini – tra cui anche il termine entro cui dev'essere presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo ex art. 7 del D.P.R. 120/2017 – s'intendono prolungati per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

5. PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE (l. 689/1981)

Sospensione dal 10 marzo 2020 al 31 marzo 2020 – in forza dell'art. 10, comma 18, del decreto-legge n. 9 del 2020 in combinato disposto con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 – dei seguenti termini, per una durata pari al suddetto periodo:

- termine per il pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981);
- termine per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate con ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 689/1981);

Per quanto riguarda tutti gli altri termini – ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi – dei procedimenti sanzionatori amministrativi in materia ambientale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 del D.L. 18/2020 e 37 del D.L. 23/2020 è prevista la relativa sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

6. DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI

Proroga al 30 giugno 2020 per le seguenti incombenze (art. 113, D.L. 18/2020)

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 18;
- presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- gli altri adempimenti documentali non sono né sospesi, né prorogati (ad esempio, FIR, registro di carico e scarico).

ALLEGATO II

Modello di autodichiarazione per il superamento delle soglie di capacità massima previste per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15).

AUTODICHIARAZIONE ai fini dell'applicazione del punto 1.2 dell'ordinanza

(ATTENZIONE: valida per le sole imprese la cui attività non è sospesa in conseguenza delle misure COVID-2019)

Al Servizio Autorizzazioni e valutazioni
ambientali

serv.autvalamb@pec.provincia.tn.it

all'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente

appa@pec.provincia.tn.it

al Comune di
(indirizzo pec)

al Commissariato del Governo
protocollo.comgovtn@pec.interno.it

al Servizio Antincendi e protezione civile
segreteriaavvf@pec.provincia.tn.it

trasmessa via pec

- Il/la sottoscritto/a..... nato/a a () il e residente a (), in, n.;
- in qualità di (es. *legale rappresentante, titolare, titolare di delega aziendale in materia ambientale*, ecc.) della ditta/società con sede legale a (), in, n.;
- presa visione dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data ... n. che dispone, tra l'altro, specifiche disposizioni in materia di stoccaggio dei rifiuti (punto 1.2);
- poiché intende fruire della possibilità prevista dall'ordinanza di derogare ai limiti massimi di capacità di stoccaggio autorizzati o previsti dalla legge, nel limite del 50% della capacità massima dell'impianto, autorizzato con determinazione n. di data rilasciata da.....;
- in relazione all'unità locale sita nel Comune di al seguente indirizzo:
- consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che l'attività della propria impresa **non risulta sospesa** – volontariamente o per legge – in conseguenza delle misure nazionali e provinciali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- che, a fronte di un aumento fino al 50% della capacità massima di stoccaggio, le misure tecniche e gestionali antincendio dell'impianto siano in grado di assicurare il rispetto dei criteri generali e delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni in materia di elaborazioni dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre

2018, n. 113, convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

- che all'interno dell'impianto vi sono spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- che, in relazione all'aumento di capacità di rifiuti stoccati, la zona di stoccaggio è provvista di bacini di contenimento correttamente dimensionati, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, nonché di ogni altra condizione prevista dalle norme tecniche di stoccaggio;
- che ai fini dello stoccaggio sono presenti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti, anche in relazione all'aumento della capacità di stoccaggio fino al 50%;
- che l'impianto è provvisto di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il quantitativo maggiorato di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
- che sono adottati all'interno dell'impianto tutti gli accorgimenti necessari, anche in relazione all'aumento di capacità di stoccaggio, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- di essere consapevole che entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di cessazione dell'emergenza sanitaria – ad oggi fissata al 31 luglio 2020 – rientrerà nelle soglie quantitative originarie previste dalla legge o dai provvedimenti amministrativi per le diverse forme di stoccaggio di rifiuti (messa in riserva, deposito preliminare).

Luogo _____

data _____

FIRMA

TIMBRO

All.ti:

- allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario;
- allegare eventuale informativa privacy.